

Decreto banche. Il Dl 59 pubblicato martedì sulla «Gazzetta Ufficiale» contiene un istituto tipico della cultura Usa

Nuovo pegno con super-garanzia

Il carattere non possessorio mette di fatto in subordine il privilegio mobiliare

Il pegno “non possessorio” fa un ingombrante e chiassoso ingresso nel nostro ordinamento con il **Dl 3 maggio 2016 n. 59** (pubblicato martedì sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 102), poiché, importando in Italia principi tipici di altri sistemi giuridici (e, in particolare, quelli del security interest statunitense) scardina in un sol colpo una pluralità di tradizionali principi: l'atto costitutivo della garanzia dotato di data certa, lo spossessamento, la determinatezza dell'oggetto del pegno.

Non solo. A prima lettura, pare completamente saltato anche l'assetto per il quale, stante la “vecchia” regola di specificità dell'oggetto del pegno, i creditori privilegiati potevano beneficiare dell'esecuzione forzata di tutti i beni non gravati da pegno (posto che il pegno prevale, di norma, sui privilegi); potendosi invece ora imprimere il pegno non possessorio (e, di conseguenza, rotativo) su beni mobili «esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche» (e quindi su intere “masse” di beni dell'impresa), ne esce che il creditore che sia dotato di pegno non possessorio su una ingente massa di beni viene a prevalere, di fatto, sui creditori privilegiati (un esempio per tutti: i dipendenti e i professionisti), ai quali non resterà che soddisfarsi sui beni che non siano oggetto di pegno, sia possessorio che non possessorio.

La filosofia della nuova norma è evidentemente quella di ampliare il ventaglio di garanzie che le imprese possono concedere alle banche senza sottrarre i beni oggetto di garanzia al ciclo produttivo.

Quanto al fatto che questa nuova normativa possa rendere più fluide le procedure esecutive in caso di inadempimento (il che è probabilmente un altro degli intenti della normativa in parola) ci sarà da fare i conti con il fatto che si tratta di vendere forzatamente beni oggetto di un pegno senza spossessamento, ciò che genera almeno due tipi di problemi: l'apprensione materiale del bene oggetto di pegno nei locali dell'impresa debitrice e, ancor prima, la sua individuazione concreta (tra quattro macchinari identici senza targhetta identificativa, quale sarà oggetto di “prelievo” da parte dell'ufficiale giudiziario?).

Per pegno non possessorio si intende dunque il pegno concesso mediante atto scritto, pubblicato in un apposito registro (il «registro dei pegni non possessori») tenuto con modalità informatiche dall'agenzia delle Entrate. Con questa pubblicità il pegno si costituisce, prende grado (dal che la possibilità di una pluralità di gradi di pegno) e diviene opponibile ai terzi (comprese le procedure concorsuali).

Il pegno non possessorio è concedibile solo dagli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese e serve a garantire i crediti loro concessi, «presenti o futuri», «determinati o determinabili» inerenti all'esercizio dell'impresa; e può essere costituito unicamente su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa (con esclusione dei beni mobili registrati). Come già osservato, i beni mobili possono essere «esistenti o futuri», «determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche». A meno che il contratto di concessione del pegno non stabilisca diversamente, chi concede il pegno è autorizzato a trasformare o alienare (nel rispetto della loro destinazione economica) i beni gravati da pegno: in tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo.

Passando alla fase esecutiva in caso di inadempimento, al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia, ha facoltà di procedere:

- alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di restituire l'eccedenza al debitore; la vendita deve essere effettuata dal creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati (l'operatore esperto viene nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, è designato dal giudice);
- alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;
- alla locazione del bene oggetto del pegno, imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita;
- all'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani
Alberto Fornari